

L'apprendistato ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Una sintesi ragionata

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

1. contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 2. contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
 3. contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
-
1. Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni (oggi sedici). Il contratto ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione deve esplicitare la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra aziendale. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni. Deve prevedere un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale secondo standard minimi formativi definiti; La formazione effettuata deve essere registrata nel libretto formativo.
 2. L'apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, è rivolto alle persone di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. Il contratto deve prevedere il piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra aziendale e un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Il contratto conduce al riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale stabilita e la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
 3. L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è riservato a persone di età compresa tra i diciotto anni i ventinove anni. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.